

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

Sede legale via Rovagnati,1 – 20832 Desio (MB)

Codice Fiscale n. 01181770155

Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza

Capitale Sociale Euro 67.705.040,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia

Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5

Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL
28 APRILE 2015**

**RELAZIONE AL PUNTO N. 1 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
MODIFICHE STATUTARIE PER ADEGUAMENTI NORMATIVI (ARTT. 16, 18,
19, 21 E 25). DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

Il Consiglio di Amministrazione ha avviato in data 10 febbraio u.s. la revisione dello Statuto sociale in adeguamento all'evoluzione della normativa di vigilanza con particolare riferimento alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 - 1° aggiornamento in tema di Governo Societario e 7° aggiornamento in tema di Politiche di Remunerazione.

Già in occasione della scorsa Assemblea tenutasi il 29 aprile 2014, ancorché le disposizioni in argomento fossero all'epoca ancora in fase di consultazione, sono state opportunamente apportate alcune modifiche della specie, per quanto attiene in particolare: i) il Comitato Esecutivo (della cui compagine non fa più parte il Presidente in coerenza con il proprio ruolo tipicamente non esecutivo); ii) il Collegio Sindacale (a cui sono state attribuite anche statutariamente le funzioni di Organismo di Vigilanza "231").

Le ulteriori modifiche ora proposte alla luce della versione definitiva delle disposizioni in discorso sono sinteticamente riassunte e brevemente commentate come segue:

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Requisiti e nomina: Comma 4

- Indicazione del numero minimo di Amministratori Indipendenti (1/4); attualmente il Banco ne prevede statutariamente almeno 2 come stabilito dal TUF, ancorché il numero effettivo degli Amministratori Indipendenti, nel caso del Banco, sia da tempo pari a 4 e quindi superiore al minimo di 3 derivante dalle disposizioni di vigilanza e risultante dall'applicazione del rapporto di 1/4 all'attuale compagine complessiva di

11 Consiglieri (arrotondato per eccesso);

- Esplicitazione dei requisiti indipendenza raccomandati dal Codice di Autodisciplina (in aggiunta ai requisiti stabiliti dal TUF e a suo tempo già recepiti statutariamente); tutti gli Amministratori Indipendenti del Banco posseggono attualmente sia gli uni che gli altri requisiti;

le modifiche statutarie in questione hanno pertanto per il Banco portata meramente formale.

Art. 18 - Presidenza del Consiglio di Amministrazione: Comma 2

Si rende necessario precisare che “il Presidente promuove l’effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l’equilibrio dei poteri; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni”.

Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione: Comma 2

- Esplicitazione della riserva al CdA dei compiti di: approvazione dell’assetto organizzativo e di governo societario; approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione; supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- Esplicitazione della riserva al CdA della “revoca” D.G., V.D.G. e Dirigenti, nonché Responsabili Funzioni Controllo Interno (attualmente è prevista espressamente solo la “nomina”)
- Conferma riserva al CdA dei poteri di istituzione/nomina/revoca dei COMITATI ENDOCONSILIARI con:
 - elencazione dei Comitati obbligatori in conformità alla Circolare (Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni, Comitato Controllo e Rischi) nonché del

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate¹;

- o conseguente “sbinamento” COMITATO NOMINE/COMITATO REMUNERAZIONI (attualmente i relativi compiti sono svolti da un unico Comitato in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina);

quest’ultima modifica statutaria, che si ritiene allineata anche alle “best practice”, ha carattere sostanziale in quanto attiene all’articolazione dei Comitati in questione, che sarebbe comunque stato necessario allineare indipendentemente dall’elencazione dei Comitati nella clausola statutaria², il che è già stato deliberato nella seduta consiliare del 10 febbraio u.s.

Art. 21 - Compensi agli amministratori – Meccanismi di remunerazione e incentivazione:

Comma 4

- Inserimento della riserva all’Assemblea del potere di stabilire criteri/limiti per la determinazione dei c.d. “golden parachutes”

la modifica statutaria in sé ha carattere formale (eventuali risvolti sostanziali sono contemplati nell’ambito della Relazione sulla Remunerazione).

Art. 25 – Poteri di rappresentanza e decisioni del Presidente: Comma 4

Si rende necessario precisare che le decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo per motivazioni di particolare urgenza potranno essere assunte dal Presidente “nell’interesse della Società e su proposta vincolante dell’Amministratore Delegato”.

Le proposte di modifica statutaria in esame sono di seguito dettagliate riportando gli articoli/commi oggetto di modifica con evidenza in “mark-up” degli inserimenti/eliminazioni

¹ Il C.O.P.C., ancorché non disciplinato dalla Circolare 285, è obbligatorio ai sensi della Circolare 263 in tema di conflitti d’interessi e attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, nonché del Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di Operazioni con Parti Correlate

² Il Banco è soggetto inderogabilmente all’applicazione delle disposizioni della Circolare 285 riferite alle “banche di maggiori dimensioni o complessità operativa” in quanto banca quotata

e relative annotazioni con riferimento alle disposizioni di vigilanza.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Requisiti e nomina

... omissis...

4. - Almeno ~~due~~ *un quarto*³ dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti ~~dalla legge~~ *dalle disposizioni applicabili, nonché quelli adottati dalla società in adesione alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate*.⁴ In particolare, *fatte salve diverse disposizioni di vigilanza in materia*⁵, tali requisiti non sussistono in capo ai seguenti soggetti:

a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

b) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza, *oltre a quanto indicato nei successivi alinea*⁶.

c) coloro che intrattengono rapporti (diretti o indiretti) di controllo o influenza notevole ai sensi di legge con la società, anche tramite patti parasociali.

d) coloro che rivestono o hanno rivestito nei tre esercizi precedenti la qualifica di Presidente, Vice Presidente, Amministratore esecutivo o Dirigente con responsabilità strategiche ("Esponenti di rilievo") della società, di società controllate o sottoposte a comune controllo, di società in grado di esercitare sulla società stessa il controllo anche congiunto o una influenza notevole ai sensi di legge.

e) coloro che intrattengono o hanno intrattenuto nell'esercizio precedente significative relazioni economiche, finanziarie, commerciali e/o professionali, anche indirette, con la società, la società controllante o i soggetti in grado di esercitare sulla società stessa il controllo anche congiunto ovvero tramite patti parasociali o le società controllate, nonché con i rispettivi Esponenti di rilievo; coloro che intrattengono o hanno intrattenuto nei tre esercizi precedenti rapporti di lavoro dipendente con i predetti soggetti.

f) coloro che percepiscono o hanno percepito nei tre esercizi precedenti, dalla banca o da una società controllante o controllata, una significativa remunerazione aggiuntiva (eventualmente parametrata ai risultati aziendali, anche tramite piani di incentivazione a base azionaria) rispetto al compenso minimo previsto per gli Amministratori non esecutivi e per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina delle Società

³ Adeguamento obbligatorio ex Circ. 285 IV.1.IV. par. 2.2 lett. c)

⁴ Adeguamento obbligatorio ex Circ. 285 IV.1.IV. par. 1 nota (2)

⁵ Adeguamento tecnico-formale correlato alla futura disciplina dei requisiti d'indipendenza da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 26 TUB

⁶ Adeguamento tecnico-formale per raccordo requisiti "TUF" con requisiti "Cod. Aut. Soc. Quot." riportati agli alinea da c) a i)

Quotate;

g) coloro che rivestono la qualifica di Amministratore esecutivo in eventuali società nelle quali un Amministratore esecutivo della società ricopra la carica di Amministratore

h) coloro che rivestano la qualifica di Socio o Amministratore di entità della rete di appartenenza della società incaricata della revisione legale della società.

i) coloro che abbiano stretti legami familiari con le persone fisiche che si trovino in una delle situazioni di cui ai precedenti alinea.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

... omissis ...

Art. 18 – Presidenza del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i propri componenti, un Presidente ed ha facoltà di eleggere, tra i propri componenti, uno o due Vice Presidenti.

2. - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto, che vengono esercitate secondo i principi generali di dialettica interna e di bilanciamento dei poteri dettati dalla normativa di vigilanza. *Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.*

3. - In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituiranno i Vice Presidenti in ordine di anzianità per età, o, in subordine, l'Amministratore Delegato se nominato, o, in subordine, il consigliere più anziano di età.

4. - In tali casi l'esercizio delle attribuzioni proprie del Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento della persona sostituita.

5. - Il Consiglio nomina il Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti. In quest'ultimo caso il Segretario non avrà diritto di voto. Il Segretario è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

Art. 19 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

... omissis ...

2. - Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione di indirizzi che incidono sulla gestione generale degli affari dell'azienda e del gruppo, nonché - in tale ambito - le decisioni concernenti le linee e le operazioni

strategiche ed i piani industriali e finanziari, nonché quelle concernenti, sempre a livello di supervisione strategica, il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, *l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario, l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione e la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca*⁷, in conformità delle disposizioni di vigilanza **prudenziale** tempo per tempo vigenti;

- l'emanazione e la modifica dei principali regolamenti interni e in particolare del "Regolamento Interno degli Organi Aziendali" e del "Regolamento di Gruppo"⁸, ad eccezione delle modifiche di mero adeguamento a disposizioni della normativa vigente o a delibere assembleari o consiliari già assunte ed efficaci, previo parere favorevole del Collegio Sindacale laddove si tratti di disposizioni regolamentari concernenti il sistema dei controlli interni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze o rappresentanze;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili, diversi da quelli concessi in locazione finanziaria dal Banco nell'esercizio della propria attività istituzionale;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni *strategiche o di partecipazioni*⁹ che *comunque* comportino variazioni del gruppo bancario, o comunque l'assunzione o cessione di partecipazioni di controllo, di collegamento, o che comportino il superamento di soglie autorizzative secondo le disposizioni applicabili; il Consiglio ha la facoltà di delegare, fissandone limiti, condizioni e modalità, la compravendita di azioni di società controllate quotate in mercati regolamentati, sempre che tale operatività avvenga: a) nel rispetto delle norme vigenti in materia di emittenti, intermediari e mercati; b) al di sotto delle suddette soglie autorizzative;
- la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle società del gruppo bancario e delle altre società controllate, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- la nomina *e la revoca*¹⁰ del Direttore Generale, di Vice Direttori Generali, di Dirigenti; la determinazione di poteri e attribuzioni agli stessi ed ai Quadri Direttivi;
- la nomina *e la revoca*¹¹ dei responsabili delle funzioni di ~~controllo interno (inclusa la funzione di conformità)~~ *di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi*¹² e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni, previo parere favorevole del Collegio Sindacale;

⁷ Adeguamento obbligatorio ex Circ. 285 IV.1.III. par. 2.2 lett. e)

⁸ Adeguamento tecnico-formale conseguente all'adozione del Regolamento di Gruppo

⁹ Adeguamento obbligatorio ex Circ. 285 IV.1.III. par. 2.2 lett. e)

¹⁰ Adeguamento obbligatorio ex Circ. 285 IV.1.III. par. 2.2 lett. e)

¹¹ Adeguamento obbligatorio ex Circ. 285 IV.1.III. par. 2.2 lett. e)

¹² Adeguamento obbligatorio ex Circ. 285 IV.1.III. par. 2.2 lett. e)

- *la nomina e la revoca dei componenti dei comitati endoconsiliari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (in particolare, del Comitato Nomine, del Comitato Remunerazioni, del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate), nonché l'eventuale istituzione, nomina e disciplina di ulteriori comitati con funzioni propositive, consultive, di vigilanza e/o di coordinamento, con determinazione dei relativi compiti.*¹³

... omissis...

Art. 21 - Compensi agli amministratori – Meccanismi di remunerazione e incentivazione:

... omissis ...

4. – L'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione ~~a favore dei Consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato~~, inclusi i piani basati su strumenti finanziari, *a favore dei componenti degli Organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del personale secondo le definizioni stabilite dalle disposizioni applicabili, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione*¹⁴, in coerenza rispetto alla prudente gestione del rischio e alle strategie di lungo periodo. All'Assemblea stessa deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Art. 25 – Poteri di rappresentanza e decisioni del Presidente

1. - La rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spetta, in via disgiunta, al Presidente e, se nominati, al o ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.
2. - Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri determinati poteri di rappresentanza della società, nonché delegare la firma sociale ad uno o più dei suoi membri per determinati atti e singoli affari.
3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare a Dipendenti del Banco, in ragione delle loro funzioni aziendali, nonché a soggetti esterni alla società, poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti.
4. - Il Presidente, *nell'interesse della Società e su proposta vincolante dell'Amministratore*

¹³ Adeguamento obbligatorio ex Circ. 285 IV.1.III. par. 2.2 lett. e) con elencazioni dei Comitati ("best practice")

¹⁴ Adeguamento obbligatorio ex Circ. 285 IV.2.II par. 1

Delegato, per motivazioni di particolare urgenza, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, con esclusione delle attribuzioni rimesse dalla legge e dal presente statuto alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

5. - Delle eventuali decisioni assunte dovrà essere data tempestiva informativa al Consiglio alla prima riunione utile.

L'efficacia delle modifiche proposte è subordinata al rilascio del provvedimento di accertamento della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 385/1993.

Desio, 7 aprile 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente:
Ing. Agostino Gavazzi